

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3207 del 09/06/2026
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - ATTO DI CONCESSIONE OCCASIONALE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI PIACENZA (PC) - CORSO D'ACQUA: DIVERSIVO OVEST COLATORE RIFIUTO - USO: POSA DI PONTEGGIO RICHIEDENTE: FERRARI GRAZIELLA - PRATICA: 11555/2026 - PROCEDIMENTO: PC26T0020.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3363 del 09/06/2026
Struttura/Servizio adottante	Area Demanio Idrico
Responsabile adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno nove GIUGNO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II – ATTO DI CONCESSIONE OCCASIONALE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI PIACENZA (PC) - CORSO D’ACQUA: DIVERSIVO OVEST COLATORE RIFIUTO - USO: POSA DI PONTEGGIO RICHIEDENTE: FERRARI GRAZIELLA - PRATICA: 11555/2026 - PROCEDIMENTO: PC26T0020.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l’art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 2/2015, art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021, in materia di

canoni di concessione;

- la DEL-2024-26 del 13/03/2024 *Approvazione della “Disciplina in materia di istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna”*.
Istituzione incarichi di funzione di Arpae Emilia-Romagna in applicazione del CCNL Comparto Sanità 2019-2021;
- la DEL-2025-151 del 04/12/2025 *Revisione Assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale, la DGR 31/2026 del 19/01/2026 Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull’assetto organizzativo generale dell’Agenzia e*
DET-2026-123 del 24/02/2026 *Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae;*
- la DEL-2026-26 del 26/02/2026 *Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;*
- la D.D.G. n. 14/2026 del 13/02/2026 *Direzione Amministrativa. Modifica dell’assegnazione organizzativa di alcuni incarichi di funzione a seguito della revisione dell’Assetto organizzativo generale e analitico dell’Agenzia;*

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 18/03/2026 e registrata al PG/2026/50572 del 18/03/2026 con cui la sig.ra Ferrari Graziella, c.f. FRRGZL59D63A831M ha richiesto la concessione occasionale per l’occupazione di un’area del demanio idrico di mq 10 pertinenza del Diversivo Ovest Colatore Rifiuto nel Comune di Piacenza (PC), ad uso occupazione con ponteggio, individuata al foglio 6, fronte particella 1049 N.C.T. del Comune di Piacenza (PC);

DATO ATTO che, trattandosi di occupazione temporanea, ai sensi dell’art 16 della L.R. n. 7/2004, non si è provveduto ad effettuare la pubblicazione sul BURER;

VERIFICATO che la concessione non è ubicata all'interno del Sistema regionale delle aree protette, e che pertanto non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191 e della DGR 10 luglio 2023 n. 1174 “Direttiva regionale sulla Valutazione di incidenza ambientale (VINCA)”;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dall’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (nota PG/2026/90021 del 18/05/2026) che ha dettato le prescrizioni che vengono allegare al disciplinare, parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che l’occupazione dell’area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che :

- risulta corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- risulta corrisposto quanto dovuto a titolo di canone per l’anno corrente;
- è stato versato in data 08/06/2026 un deposito cauzionale pari a euro 250,00;

RITENUTO sulla base dell’istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DATO ATTO della regolarità amministrativa del presente atto e dell’assenza in capo all’adottante di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l’interesse sotteso all’esercizio della funzione e con l’interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla sig.ra Ferrari Graziella, c.f. FRRGZL59D63A831M la concessione per l’occupazione di area del demanio idrico del corso d’acqua Diversivo Ovest Colatore Rifiuto, di mq 10 sita in località La Verza , in Comune di Piacenza (PC), catastalmente identificata al foglio 61, fronte particella 1049, per uso posa di ponteggio, codice pratica PC26T0020;

2. di stabilire che la concessione ha la durata di 45 giorni a partire dalla data di comunicazione di inizio lavori;
3. di approvare il testo del disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, così come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 09/06/2026 (PG/2026/104265 del 104265);
4. di quantificare l'importo del canone unico dovuto in euro 151,75;
5. di dare atto che è stato costituito un deposito cauzionale nella misura di 250,00 euro;
6. di notificare il presente provvedimento tramite raccomandata a.r.;
7. di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s.m.i.;
8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 131/1986;
9. di dare atto che la responsabile del presente procedimento è Chiara Melegari Incaricata di funzione Polo Specialistico Suoli Ovest e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a Ferrari Graziella, c.f. FRRGZL59D63A831M (cod. pratica PC26T0020).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Diversivo ovest Colatore Rifiuto, individuata al N.C.T. del Comune di Piacenza (PC) al foglio 61, fronte mappale 1049, come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a 10 m², è destinata ad uso ponteggio temporaneo.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone unico; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali;

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione ha durata di 45 giorni a partire dalla data di comunicazione di inizio lavori.
2. Il concessionario è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione

dell'utenza, anche in relazione al ripristino dei luoghi, e alla restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

1. Qualora sopravvengano circostanze incidenti sul soggetto interessato all'utilizzo dell'area, ovvero qualora una vicenda societaria comporti il mutamento della partita IVA o CF identificativi del concessionario, chi intenda subentrare nella concessione deve presentare istanza di cambio di titolarità tramite portale online
[\(<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>\)](https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online)
all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e deve indicare gli estremi della concessione, i propri dati anagrafici e le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.
2. Il richiedente il cambio di titolarità provvede alla costituzione del deposito cauzionale, se tenuto al versamento dello stesso.

ARTICOLO 6 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, la subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 7 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che

l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini della conclusione del rapporto concessorio e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario potrà subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 7/2004, come modificato dalla legge regionale n. 11/2018, previa autorizzazione dell'Autorità competente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è

tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte o per conto dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 9 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Si fanno proprie le prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dalla "Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – UT Sicurezza Territoriale Bacini idr. da Tidone ad Arda - assunto al prot. ARPAE n. 90021 del 18/05/2026 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.


2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, titolo in relazione alla conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti eventuali ulteriori autorizzazioni necessarie in relazione alle opere da realizzare o alle attività da

svolgere.

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 e ss.mm.ii.


Vista la documentazione tecnica trasmessa allo Scrivente UT:



dalla quale si evince che trattasi d'intervento d'allestimento di ponteggio temporaneo in alveo finalizzato alla posa di cappotto termico sulla facciata dell'abitazione privata in fregio al corso d'acqua rio Rifiuto. Stante quanto si desume dalla relazione tecnica a firma del professionista Ing. Magnani Giulio, l'area oggetto d'occupazione temporanea avrà larghezza di 0,8 m, lunghezza del fronte di 12,5 m, altezza 8,5 m circa, per una superficie complessiva di 10 m². L'occupazione temporanea è richiesta per giorni 44 con decorrenza dalla data di rilascio della concessione. Il ponteggio mobile sarà sostenuto da quattro cavalletti per un totale di otto piedini appoggiati in alveo in aderenza al muro in cemento armato di elevazione della facciata lato nord dell'immobile privato, con il primo piano di lavoro posato a circa 2,3/2,5 m d'altezza rispetto al fondo dell'alveo, mentre la base del ponteggio sarà posizionata a 30 cm dal muro in cemento armato del fabbricato in fregio al rio Rifiuto. La larghezza dell'alveo lungo il fronte dell'erigendo ponteggio è di circa 8 m.

I cavalletti avranno larghezza 0,5 m ed altezza 2 m, con struttura tubolare di 5 cm. La parte superiore del ponteggio fino alla quota dell'ultimo piano di lavoro si allargherà a 1,3 m rispetto al muro del fabbricato.

PONTEGGIO LATO CANALE



Localizzazione area d'intervento: COMUNE PIACENZA, STRADA BOBBIESE 35/B, LOCALITA' LA VERZA, FOGLIO 61 MAPPALE 1049 N.C.T. PIACENZA, COORDINATE GEOGRAFICHE: 45° 01' 18" Nord, 9° 40' 42" Est, COORDINATE GEOGRAFICHE UTM: 32T NQ 4985590.000 Nord, 53450.000 Est.

Preso atto di tutte le dichiarazioni rese dal tecnico incaricato dalla Committenza, Ing. Magnani Giulio A 678, che ivi s'intendono integralmente richiamate.

Considerato che:

- il *Richiedente* viene reso edotto dell'elevato rischio idraulico connesso all'accesso in alveo del rio Rifiuto per l'allestimento del ponteggio ed alla fruizione, anche temporanea, delle aree inondabili dello stesso;

- il *Richiedente* viene reso edotto del fatto che, in caso di piena ed in considerazione della ridotta sezione idraulica d'alveo del rio Rifiuto nel tratto in argomento, l'evento interesserebbe integralmente le superfici demaniali richieste in concessione d'uso temporaneo;
- il *Richiedente* viene reso edotto sull'evenienza che, in caso di evento di piena, il naturale trasporto solido di materiale litoide e di legname fluitato - unitamente alla portata liquida transitante - possa ridurre anche sensibilmente la sezione idraulica di deflusso del rio Rifiuto in corrispondenza dell'interferenza indotta dal ponteggio in alveo, compromettendo l'officiosità idraulica dello stesso corso d'acqua naturale nel tratto di valle;
- il tecnico incaricato, su prescrizione dello Scrivente UT, ha redatto e trasmesso necessaria relazione di compatibilità idraulica della struttura interferente con il regime idraulico del rio Rifiuto, asseverando - pur senza l'ausilio di appropriata modellazione idraulica atta a simulare i possibili scenari - sotto la propria personale responsabilità in qualità di ingegnere civile che *"la presenza del ponteggio in alveo demaniale, per come sarà realizzato non altererà in alcun modo la portata e il regolare deflusso delle acque del "Rio Rifiuto", nel pieno rispetto della compatibilità idraulica, garantendo in ogni caso la pubblica incolumità"*;
- il tecnico incaricato dichiara, altresì:
 - "- che l'intervento sarà programmato in tarda primavera, inizio estate, periodo in cui l'alveo del "Rio Rifiuto" risulta normalmente asciutto;*
 - che i tubolari dei cavalletti di base del ponteggio hanno un diametro di 5 cm, risultano poco sporgenti rispetto alla sponda destra dell'alveo e in posizione tale da non ostacolare il regolare deflusso delle acque;*
 - che il ponteggio sarà allestito da ditta specializzata e opportunamente ancorato al muro di facciata secondo le indicazioni contenute nel P.I.M.U.S.;*
 - che il tempo di permanenza del ponteggio sarà di una settimana e in un periodo in cui sarà prevista l'alta pressione in assenza di allerte meteo, secondo le indicazioni fornite dai siti ufficiali delle previsioni meteo"*.
- il *Richiedente* viene, in ultimo, reso edotto dell'elevato rischio idraulico delle aree concesse in uso temporaneo anche in relazione a possibili eventi di piena - ordinaria od eccezionale - improvvisi indi non prevedibili in tempo utile dalle allerte idro-meteo istituzionali diramate.

Ciò premesso, visto e considerato, Questo Ufficio Territoriale, in qualità di Autorità idraulica competente negli ambiti e nei limiti ad essa assegnati, rilascia

NULLA OSTA IDRAULICO

in forza dell'ex art. 93 del T.U. R.D. 523/1904, alla concessione per occupazione temporanea con realizzazione di opere [categorizzata da ARPAE come D.1.2 "istanze di nuove occupazioni con opere"] di aree del Demanio idrico regionale per uso allestimento di ponteggio su facciata privata lato nord, sul Diversivo Est Finarda Rifiuto (nel seguito, abbr. rio Rifiuto), su sponda destra, in località La Verza (PC), su aree demaniali catastalmente identificate al foglio 61 adiacenze mappale 1049 del N.C.T. del Comune di Piacenza (PC), nel tassativo rispetto delle seguenti prescrizioni:

- il *Richiedente* è tenuto a comunicare alla Scrivente Agenzia le date di inizio e di ultimazione dei lavori d'allestimento e di smontaggio del ponteggio in alveo, al fine di consentire di effettuare, anche durante l'esecuzione degli stessi, gli eventuali controlli ritenuti necessari nell'ambito dei compiti di sorveglianza idraulica attribuiti all'Agenzia stessa. Ogni successiva modificazione dello stato dei luoghi, in relazione all'attività in alveo concessa, dovrà essere preventivamente comunicata indi concordata nelle modalità e nelle tempistiche con la Scrivente Autorità idraulica e da Questa espressamente autorizzata.

In rapporto al sopracitato intervento d'allestimento e di smontaggio del ponteggio in alveo, si anticipa fin d'ora che:

- l'intervento in alveo non dovrà prolungarsi oltre **giorni 15** (quindici) decorrenti dalla data di comunicazione d'inizio lavori che il *Richiedente* dovrà fare pervenire all'indirizzo istituzionale della Scrivente Autorità idraulica a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata);
- è fatto assoluto divieto di asportare sedimenti alluvionali fuori dall'alveo demaniale e rispettive pertinenze del rio Rifiuto, escludendo - in particolare - qualunque forma di allontanamento dal sedime demaniale del materiale litoide e/o sua forma di commercializzazione;
- il *Richiedente* è ritenuto responsabile in solido circa l'intervento che intende attuare, nelle sue modalità e nei tempi;
- il *Richiedente* è costituito custode delle aree demaniali in argomento per tutta la durata della concessione all'uso temporaneo, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo delle stesse da parte di soggetti diversi dal *Richiedente* e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione da parte della Scrivente Autorità idraulica;
- si rammenta che la sicurezza dei luoghi verso persone e cose - nei confronti di piene improvvise del corso d'acqua rio Rifiuto, ma anche di ogni altro aspetto derivante dalla fruizione dell'area - è a totale carico del *Richiedente* e, a tal proposito, Questo UT non entra nel merito delle modalità che vorrà mettere in atto per assicurarla;
- con valenza di carattere generale, la responsabilità connessa all'eventuale utilizzo di piste/guadi esistenti del rio Rifiuto sulle aree concesse in uso - così come loro modificazione non espressamente autorizzata dalla competente Autorità idraulica - è in capo al *Richiedente*, il quale ne è costituito temporaneamente custode, ovvero è tenuto al loro controllo e loro gestione, impedendone fra l'altro l'accesso/superamento con idonei mezzi e/o segnaletica;
- con valenza di carattere generale, in relazione all'eventuale impiego di guadi non autorizzati o concessionati, si rammenta l'onere, a carico del soggetto pubblico o privato che ne tragga diretto beneficio o che ne faccia semplicemente uso, di provvedere a condurre una verifica della loro regolarità contattando anticipatamente il preposto Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia della Regione Emilia-Romagna; ricadrà, altresì, sul soggetto *Richiedente* ogni implicazione connessa alla realizzazione, alla modificazione od al semplice impiego, per gli scopi autorizzati, di guadi non regolarizzati e dunque rientranti tra gli attraversamenti ritenuti abusivi sotto il profilo della sicurezza idraulica;

- la responsabilità circa l'area oggetto dell'intervento è in capo al *Richiedente*, il quale ne è costituito unico custode ovvero è tenuto al controllo ed alla gestione dell'area stessa impedendone l'accesso a soggetti terzi non autorizzati mediante idonei mezzi e/o segnaletica, durante tutto il periodo interessato dal cantiere in alveo;
- a garanzia dell'officiosità idraulica del rio Rifiuto, non è consentita l'installazione di alcuna rete a delimitazione del cantiere entro l'alveo demaniale, neppure attorno al ponteggio per un'altezza di almeno **metri 2** (due) dal piano di appoggio in alveo dello stesso;
- non è consentita alcuna movimentazione - manuale o meccanizzata - del materiale litoide d'alveo, se non limitatamente finalizzata al modesto livellamento del piano d'appoggio del ponteggio; l'eventuale volume solido movimentato dovrà essere ricollocato in sponda e ricompattato per strati orizzontali, prestando attenzione a non accentuare l'erosione spondale e di fondo alveo;
- qualora il *Richiedente* intenda porre in atto azioni diverse da quelle per le quali si rilascia il presente nulla osta idraulico, queste potranno eseguirsi solo previa presentazione di apposita ulteriore istanza e susseguente provvedimento autorizzativo dello Scrivente Ufficio Territoriale;
- con valenza di carattere generale, gli interventi autorizzati non devono aumentare la suscettibilità all'erosione del suolo demaniale e, a riguardo, si richiamano i dettati dell'art. 96 del T.U. R.D. 523/1904; a tal proposito, si esorta il soggetto *Richiedente* a prendere visione dei divieti di cui all'art. 96 - in particolare per le lettere c), g), h) - in relazione ai lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese soprattutto con riferimento ad azioni che possano accentuare l'erosione di fondo e spondale; a tal riguardo è fatto obbligo verso il *Richiedente* di adottare le dovute soluzioni ritenute idonee ad ottemperare a detti obblighi;
- è fatto obbligo al *Richiedente* di rimuovere dall'alveo demaniale, periodicamente ed a fine lavori, ogni attrezzatura di cantiere e materiale edile derivante dalle lavorazioni previste - pannelli d'isolante termico o similare - che possa essere eventualmente trasportato dalle correnti e creare impedimento al regolare deflusso delle acque del rio Rifiuto nei tratti di valle;
- è fatto obbligo al *Richiedente* di rimuovere dal sedime demaniale, periodicamente ed a fine lavori, ogni rifiuto residuale che ne sia derivato, provvedendo al suo corretto smaltimento e sua differenziazione in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti in materia;
- qualora il *Richiedente* ne ravvisi la necessità, lo stesso è autorizzato a porre in atto il contenimento della vegetazione arbustiva sulle aree concesse in uso temporaneo, purché in ottemperanza alla D.G.R. 1919/2019 per quanto attiene i periodi di ferma per la nidificazione degli uccelli, onde evitare di arrecare disturbo all'avifauna locale; ogni residuo vegetale di risulta - quali tronchi o ramaglie - dovrà essere allontanato dal sedime demaniale ed opportunamente smaltito secondo le vigenti disposizioni di legge in materia, al fine di scongiurare che possa costituire ostacolo al regolare deflusso delle portate liquide/solide del rio Rifiuto, compromettendone l'officiosità idraulica nei tratti di valle;
- è fatto obbligo di adottare tutte le cautele necessarie alla tutela della fauna acquatica durante lo svolgimento dei lavori in alveo del rio Rifiuto, contattando preventivamente il

SETTORE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA - AMBITI PARMA E PIACENZA della Regione Emilia-Romagna all'indirizzo di posta elettronica certificata STACP.PR@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it ed il Corpo di Polizia Provinciale delle Province di Piacenza e Parma, per ogni obbligo di legge connesso alla tutela ed alla protezione della fauna e della flora perifluviali;

- il *Richiedente* è reso consapevole che le aree in questione ricadono in fascia ad elevato rischio idraulico e che la fruizione, anche temporanea, di tali superfici espone potenzialmente a danni discendenti da un possibile evento meteorologico avverso. Pertanto, il presente nulla osta idraulico non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica e competerà unicamente al soggetto *Richiedente* adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione in sicurezza del cantiere. In particolare, il *Richiedente* è obbligato a tenersi informato sulle previsioni meteo attraverso i bollettini meteorologici istituzionali rilasciati dagli organi preposti e consultabili sul sito Allerta Meteo Emilia-Romagna della Regione Emilia-Romagna (<https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>) al fine di considerare l'interruzione di ogni attività lavorativa in qualunque momento in concomitanza di ogni livello di allerta idro-meteo diramato - giallo, arancione, rosso. È a totale responsabilità, carico e spese del *Richiedente* ogni misura indispensabile e necessaria alla tutela dell'incolumità propria ed altrui in relazione dell'attività oggetto del presente nulla osta idraulico;
- è ad esclusivo e totale carico del *Richiedente* il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza del presente nulla osta idraulico, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali - inclusa la fauna acquatica - e cose, restando l'Autorità idraulica espressamente manlevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche di natura giudiziale.

Il *Richiedente* formalmente si obbliga, per sé e/o aventi causa a qualunque titolo, a tenere manlevata ed indenne l'Amministrazione Regionale e la Scrivente Agenzia da qualsivoglia pretesa o controversia, diretta o indiretta, che possa essere avanzata da chiunque ed in ogni momento, in conseguenza e/o dipendenza di quanto forma oggetto del presente atto autorizzatorio.

Distinti saluti.

Arch. Cristian Ferrarini
d.to firmato digitalmente

La Responsabile

Area Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

(originale firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.